



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 22-04-2017

Reg. generale n. 275 del 22-04-2017

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI P.I.P. S. MARIA IN SELVA. REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 214/744 DEL 09/12/2016 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 135 in data 27/07/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "Completamento e manutenzione straordinaria strade e marciapiedi P.I.P. Santa Maria in Selva", a firma del Geom. Valerio Fratini, per l'importo complessivo di € 120000,00, di cui € 103.365,34 quale importo dei lavori a base d'appalto;
- con la stessa deliberazione l'Amministrazione comunale:
 - a) dava atto che l'opera veniva finanziata mediante trasferimento del lotto O del PIP S. Maria in Selva per € 112.700,00, in applicazione dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 50/2016, e della disponibilità di bilancio per € 7230,00;
 - b) dava mandato al Funzionario responsabile del 3° Settore di perfezionare l'atto con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e di procedere all'affidamento dei lavori con la procedura di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto disposto dall'articolo 191 dello stesso D.Lgs.;

ATTESO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/11/2016 si disponeva di apportare, al bilancio di previsione conoscitivo 2016/2018, alcune variazioni compreso l'utilizzo di una quota dell'avanzo sancito con il rendiconto 2015 (€ 120.000,00) per la copertura dei costi del progetto del PIP di S. Maria in Selva, precedentemente cofinanziato, come detto, con la vendita di lotti;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30/11/2016 veniva adeguato il programma triennale delle oo.pp. 2016/2018 e l'elenco annuale 2016; adeguamento che, per quanto concerneva il PIP di S. Maria in Selva, si sostanzia nella variata fonte di finanziamento (avanzo 2015 anziché cessione di immobili);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 214/744 del 09/12/2016, avente ad oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi P.I.P. S. Maria in*

Selva. Determina a contrarre ed impegno di spesa”, con la quale, per l’affidamento dei lavori in questione, si stabiliva quanto segue:

- *con l’affidamento e il conseguente contratto si intende procedere al completamento ed alla manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi compresi nel Piano Insediamenti Produttivi di S. Maria in Selva;*
- *il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori previsti, costituenti il progetto approvato, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante e conterrà le seguenti clausole essenziali:*
 - a) il termine per l’esecuzione e l’ultimazione è fissato in giorni 60;*
 - b) i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento pari ad € 50.000,00 al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute;*
 - c) il contratto sarà stipulato a misura;*
 - d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016;*
 - e) per la natura e l’importo dei lavori sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da individuare attraverso un avviso da pubblicare sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, provvedendo all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell’importo inferiore ad € 1.000.000,00;*

ed inoltre

- *di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto alla redazione dello schema di avviso pubblico di preselezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;*
- *di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Lauretta Massei, Responsabile del 3° Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi”;*
- *di nominare, quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il geom. Valerio Fratini del 3° Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi”;*
- *di impegnare la somma di € 120.000,00 al capitolo 280504 art. 2 “Opere urbanizzazione P.I.P. S. Maria in Selva” del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;*

RILEVATO che:

- con il successivo avviso pubblico di preselezione prot. n. 23.083 del 10/12/2016 (pubblicato sul profilo del committente dalle ore 13:23 del giorno 10/12/2016 alle ore 08:00 del giorno 27/12/2016) si stabiliva, tra l’altro, quanto segue:

8 Criteri di selezione delle domande. Una volta valutato il possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, verrà redatto l’elenco ditte ordinato per giorno ed ora di arrivo. **L’Ente inviterà alla procedura negoziata le ditte che avranno presentato le prime cinque (5) richieste arrivate in ordine di tempo.**

A tale fine farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC registrata a sistema. Saranno inoltre ammesse alla procedura negoziata tutte le istanze che eventualmente risultassero pervenute nei termini, riferiti ad ora e data di ricezione della PEC, uguali a quelli dell’ultima istanza ammessa. Qualora pervengano meno di cinque istanze, è facoltà dell’Ente provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia, fino alla concorrenza di tale numero.

- in data 15/12/2016 la ditta Edil Fab s.r.l. di Arezzo presentava all'A.N.A.C. istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al criterio di selezione (ordine cronologico) degli operatori economici stabilito dall'avviso di preselezione;
- nel periodo di vigenza dell'avviso pervenivano, all'indirizzo PEC istituzionale, n. 88 candidature (tre delle quali inammissibili per incompleta documentazione), ma non si dava luogo alla formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ritenendo appropriato attendere la pronuncia dell'A.N.A.C. riguardo alla predetta istanza di parere di precontenzioso;

VISTO il Regolamento del 5 ottobre 2016 (*“Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il quale dispone:

Art. 5 Ordine di trattazione delle istanze

1. *Nella trattazione delle istanze pervenute, viene data priorità:*
 - a) *alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;*
 - b) *alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla sogli comunitaria;*
 - c) *alle istanze presentate dalla stazione appaltante;*
 - d) *alle istanze che sottopongono questione originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;*
 - e) *alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.*

RILEVATO che:

- l'istanza di parere di precontenzioso in questione ricade nella fattispecie della lett. e) dell'articolo 5 del predetto Regolamento (ultima in ordine di priorità) e, quindi, in una situazione di assoluta indefinibilità dei tempi dell'istruttoria dell'istanza stessa, almeno per quanto concerne l'avvio del procedimento e la trasmissione del parere al Consiglio per l'approvazione (art. 7 del Regolamento);
- l'indeterminatezza di tali tempi è, di fatto, rafforzata dal mancato riscontro, da parte dell'Autorità, alla richiesta di notizie sullo stato del procedimento inoltrata via e-mail dalla scrivente in data 03/02/2017;

DATO ATTO che la tempestività e la speditezza, coincidenti con l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento amministrativo preordinato all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità in assenza di obiettive ragioni, sono da assumere a principi essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, il quale costituisce il parametro fondamentale cui si ispira l'operato della pubblica amministrazione;

RITENUTO opportuno e consigliabile, per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, l'adozione, senza ulteriori indugi, di un provvedimento volto ad evitare qualsiasi forma di controversia, la quale genererebbe, inevitabilmente, ulteriori ed inadeguati rallentamenti nel procedimento di selezione del contraente, fermo restando l'indubitabile legittimità dei provvedimenti sin d'ora adottati, supportata, per la specifica casistica, dal parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 5 del 29/07/2014 (benché formulato in circostanza di vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 ma riguardante aspetti riproposti in forma analoga dal D.Lgs. n. 50/2016);

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione è, per giurisprudenza consolidata, titolare del potere, riconosciuto dall'articolo 21, quinquies, della legge 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure

di una variazione della situazione di fatto, di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o, infine, si evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione al fine di ottenere un risparmio economico, e che, pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante procede in autotutela alla revoca della procedura di gara (confronta tra le tante: C.d.S. - sez. V – n. 4183/2013; C.d.S. - sez. V – 2338/2012; C.d.S. - sez. III - n. 4026/2013; C.d.S. - sez. V – 3125/2013; C.d.S. - sez. V - n. 1599/2016);

- la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione non comporta alcun diritto al risarcimento del danno da parte dei concorrenti, rientrando nella potestà discrezionale dell'Ente pubblico disporre la revoca della procedura di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi, quali l'intervenuta modifica della situazione di fatto e della necessità di ottenere un risparmio economico, tali da far ritenere inopportuna o anche solo sconsigliabile la prosecuzione delle operazioni di gara (C.d.S. - Sez. VI - n. 2418/2013);

PRESO ATTO del contenuto delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1.097 del 26 ottobre 2016, le quali contengono, una volta esperita una preventiva esplorazione del mercato, "*..... la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio*" (punto 4.1.5), ed ancora "*.... la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco*" (punto 4.2.3);

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per procedere in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 241/1990;

RITENUTO, quindi, di:

- revocare in sede di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 241/1990 le disposizioni riguardo la procedura di gara ed i propositi contrattuali (e tutti gli atti conseguenti e derivati) contenute nella propria determinazione n. 214/744 del 09/12/2016 avente ad oggetto "*Lavori di completamento e manutenzione straordinaria strade e marciapiedi P.I.P. S. Maria in Selva. Determina a contrarre ed impegno di spesa*", salvaguardando l'efficacia dei punti 4. (Responsabile del procedimento), 5. (Direttore dei lavori) e 6. (Impegno di spesa) del dispositivo dell'atto stesso;
- non dover effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'adozione del provvedimento di revoca, versandosi ancora nel procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo ancora espletato alcuna fase di gara;

INOLTRE

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, occorre adottare la "determinazione a contrarre", indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, inoltre, che, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:... b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;”*;
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

RITENUTO, in ottemperanza a quanto disposto dal titolo 4 (*“La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro”*) delle già richiamate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di dover procedere all'affidamento dei lavori attraverso procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici individuati tramite indagine esplorativa con la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente (nella sezione *“amministrazione trasparente”* sotto la sezione *“bandi e contratti”*) per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni e selezionando gli operatori economici da invitare alla procedura tramite sorteggio;

CONSIDERATO che:

- con l'affidamento e il conseguente contratto si intende procedere al completamento ed alla manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi compresi nel Piano Insediamenti Produttivi di S. Maria in Selva;
- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori previsti, costituenti il progetto approvato, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni 60;

- b) i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento pari ad € 50.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute;
- c) il contratto sarà stipulato a misura;
- d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO:

1. di dare atto che il responsabile del procedimento, arch. Laretta Massei, ha provveduto alla redazione dello schema di avviso pubblico di preselezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà a curare lo svolgimento della procedura, in conformità alle norme vigenti;

CONFERMATA l'acquisizione:

- del CUP di investimento pubblico: I34E16000660004;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", del CIG (codice identificativo gara): 6902487078;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

SENTITO il Segretario comunale in merito alla conformità amministrativa del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **REVOCARE**, in sede di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 241/1990, le disposizioni riguardo la procedura di gara ed i propositi contrattuali (e tutti gli atti conseguenti e derivati) contenute nella propria determinazione n. 214/744 del 09/12/2016 avente ad oggetto "*Lavori di completamento e manutenzione*

straordinaria strade e marciapiedi P.I.P. S. Maria in Selva. Determina a contrarre ed impegno di spesa”;

3. di **DARE ATTO** che la suddetta revoca non consolida alcun interesse legittimo in capo ai candidati non essendo maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
4. di **CONFERMARE** l'efficacia dei seguenti punti del dispositivo della propria determinazione n. 214/744 del 09/12/2016:
 - punto 4. – Responsabile del Procedimento arch. Lauretta Massei, Responsabile del 3° Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi”;
 - punto 5. – Direttore dei Lavori geom. Valerio Fratini del 3° Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi”;
 - punto 6. – Impegno di spesa per € 120.000,00 al capitolo 280504 art. 2 “**Opere urbanizzazione P.I.P. S. Maria in Selva” del bilancio 2016;**
5. di **PROCEDERE** all'affidamento dell'intervento di “*Completamento e manutenzione straordinaria strade e marciapiedi P.I.P. Santa Maria in Selva*” mediante procedura negoziata previo invito rivolto a dieci operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da individuare attraverso un avviso da pubblicare sul profilo del committente (nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”) per un periodo non inferiore a quindici giorni e scegliendo gli operatori economici da invitare alla procedura tramite sorteggio, provvedendo all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
6. di **STABILIRE** che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono le seguenti:
 - con l'affidamento e il conseguente contratto si intende procedere al completamento ed alla manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi compresi nel Piano Insediamenti Produttivi di S. Maria in Selva;
 - il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori previsti, costituenti il progetto approvato, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni 60;
 - b) i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento pari ad € 50.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute;
 - c) il contratto sarà stipulato a misura;
 - d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016;
7. di **DARE ATTO**, altresì, che, non comportando la presente determinazione impegno di spesa, la stessa, non dovendo essere trasmessa al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, è immediatamente eseguibile.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. MASSEI LAURETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 11-05-2017.

Treia, lì 26-04-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 26-04-2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana
